

Centrale Sulcis "Grazia Deledda"

Progr.	Ambito	Doc.	Prescrizione	Proposta di modifica	Motivazione della Proposta	Dati di controllo AIA e riferimenti BAT/ Norma Europea
1	Rifiuti	<p>AIA n. 37 del 13/02/2020</p> <p>PIC Pag 174 Par. 9.7</p> <p>PMC ISPRA 2019/67015 del 26/11/2019 Pag 46 Par. 5</p>	<p>PIC 55) Si autorizza la messa in riserva e/o il deposito preliminare delle categorie di rifiuto di cui in tabella, nel rispetto del quantitativo massimo ivi riportato: [...]</p> <p>PMC N.A.</p>	<p>Limitatamente al deposito denominato R28, dedicato alle ceneri leggere da carbone SU2/SU3 (EER 10.01.02) e attualmente gestito in regime di deposito preliminare, si richiede di estendere la capienza massima stoccabile del suddetto deposito da 15.000 t a 20.000 t.</p>	<p>La richiesta di deroga deriva dall'incremento della produzione delle ceneri leggere, conseguente alla massimizzazione dell'impiego dell'impianto di Sulcis per le finalità dell'articolo 5-bis c.2 del DL 14 del 25/02/2022 e s.m.i. (c.d. "Decreto Ucraina"), nonché dalla ridotta disponibilità degli impianti autorizzati al recupero dei sopra citati rifiuti di processo, sia in Italia che all'estero. Infatti, la progressiva riduzione della produzione di energia elettrica da carbone, in linea con gli obiettivi del PNIEC, ha visto negli ultimi anni un considerevole ridimensionamento dei volumi di conferimento di tali rifiuti, con conseguente irreversibile adeguamento dei processi produttivi di destinazione (es. produzione cemento e calcestruzzo) verso altre materie prime al fine di non utilizzare più tali rifiuti. Resta fermo l'impegno del Gestore di proseguire con la ricerca di nuovi destini.</p> <p>Si precisa inoltre che, il Gestore farà ricorso al conferimento in discarica dei rifiuti di processo solo nei casi in cui non sarà possibile il conferimento degli stessi ad impianti di recupero (per es. impianti di produzione cemento, calcestruzzo, ecc.), per raggiunti limiti autorizzativi dei propri depositi e/o limiti del processo di produzione.</p> <p>Si precisa inoltre che il limite sulla capienza massima stoccabile del deposito preliminare rifiuti è previsto solo dalla normativa italiana e che le BAT-AEL/Bref e altra normativa europea non prevedono analoghi limiti temporali.</p>	<p><u>AIA:</u> Capienza massima stoccabile del deposito preliminare rifiuti di processo</p> <p><u>BAT-AEL/BRef:</u> Nessuno</p> <p><u>Norma Europea:</u> Nessuno</p>
2	Rifiuti	<p>AIA n. 37 del 13/02/2020</p> <p>PIC Pag 175 Par. 9.7</p> <p>PMC ISPRA 2019/67015 del 26/11/2019 Pag 46 Par. 5</p>	<p>PIC 56) Il Gestore, per le categorie di rifiuto dichiarate, ha la facoltà di avvalersi del deposito temporaneo purché venga garantito il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), e 5) della lettera bb) al comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</p> <p>PMC N.A.</p>	<p>Limitatamente ai rifiuti di processo ceneri pesanti di SU3 (EER 10.01.01) si richiede di estendere da tre a nove mesi il limite temporale di deposito temporaneo previsto dall'art. 183 e art. 185 bis del D. Lgs. 152/2006.</p>	<p>La richiesta di deroga deriva dall'incremento della produzione dei rifiuti di processo, ceneri pesanti conseguente alla massimizzazione dell'impiego dell'impianto di Sulcis per le finalità dell'articolo 5-bis c.2 del DL 14 del 25/02/2022 e s.m.i. (c.d. "Decreto Ucraina"), nonché dalla ridotta disponibilità degli impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento dei sopra citati rifiuti di processo, sia in Italia che all'estero. Infatti, la progressiva riduzione della produzione di energia elettrica da carbone, in linea con gli obiettivi del PNIEC, ha visto negli ultimi anni un considerevole ridimensionamento dei volumi di conferimento di tali rifiuti, con conseguente irreversibile adeguamento dei processi produttivi di destinazione (es. produzione cemento e calcestruzzo) verso altre materie prime al fine di non utilizzare più tali rifiuti. Resta fermo l'impegno del Gestore di proseguire con la ricerca di nuovi destini.</p> <p>Si precisa inoltre che, il Gestore farà ricorso al conferimento in discarica dei rifiuti di processo solo nei casi in cui non sarà possibile il conferimento degli stessi ad impianti di recupero (per es. impianti di produzione cemento, calcestruzzo, ecc.), per raggiunti limiti autorizzativi dei propri depositi e/o limiti del processo di produzione.</p> <p>Si precisa inoltre che il limite temporale di deposito temporaneo rifiuti è previsto solo dalla normativa italiana e che le BAT-AEL/Bref e altra normativa europea non prevedono analoghi limiti temporali.</p>	<p><u>AIA:</u> Durata del deposito temporaneo dei rifiuti di processo</p> <p><u>BAT-AEL/BRef:</u> Nessuno</p> <p><u>Norma Europea:</u> Massimo 1 anno Direttiva 2008/98/CE Direttiva 1999/31/CE</p>